



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

## ORDINANZA

inerente il <<DIVIETO DI PASCOLO  
E DI RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO  
NEI CASTAGNETI COMUNALI>>

**PROT. N.: 2556 DATA 01/10/2022 REG. N.: 52**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STANTE l'ormai intervenuto periodo di raccolta delle castagne, per cui necessita garantire l'utenza e bandire dai castagneti comunali sia il pascolo che la raccolta dei prodotti del sottobosco;

VISTO l'art. 12 del relativo Regolamento, di cui al <<PAF>> Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo - pastorali del Comune di Stio, per il decennio 2015 - 2024, approvato dalla Regione Campania con deliberazione di GR n.: 241 del 08/05/2015 qui trasmessa con nota n.: 0327973 del 13/05/2015, in base al quale, a seconda dell'andamento dell'annata, il periodo di vigenza del divieto, va dal 1° Ottobre al 10 Novembre;

VISTA, inoltre, la dCC n.: 17 del 22/07/2019;

IN forza dell'art. 107 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della dGC n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

## DISPONE

A decorrere dal giorno 1° OTTOBRE 2022 e fino al 10 NOVEMBRE 2022, a termini del <<PAF>> di cui innanzi, è istituito, all'interno dei castagneti comunali:

- il **DIVIETO DI PASCOLO**;

- il **DIVIETO DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL SOTTOBOSCO:**

- funghi epigei ed ipogei;
- fragole;
- muschi;
- more di rovo;
- asparagi;
- semi di piante forestali;
- strame.-

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.-

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.-

Il Responsabile dell'**UTC**  
del servizio e del procedimento  
(Geom. Stefano Trotta)